

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 marzo 2007, n. 373

Accordo di programma Quadro “Politiche Giovanili”. Approvazione schema tipo di disciplinare per soggetti attuatori.

L'Assessore alla Trasparenza e Cittadinanza Attiva, Guglielmo Minervini, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. Coordinamento e pianificazione intersettoriale delle Politiche Giovanili e confermata dal Dirigente del Settore Politiche Giovanili e Sport, riferisce quanto segue.

La delibera CIPE n. 35/2005 (“Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate - Rifinanziamento Legge 208/1998) ripartisce l'importo complessivo di 4.370 milioni di Euro per il periodo 2005-2008 al finanziamento degli investimenti pubblici nelle aree sottoutilizzate di cui all'art.1 della L. 208/1998, assegnando alla Regione Puglia 393,747 Meuro (pari al 16,4% delle risorse per le aree sottoutilizzate riservata alle regioni Obiettivo 1 ed alle regioni Abruzzo e Molise), al netto della quota accantonata per la premialità del 10% da attribuire secondo i criteri indicati dalla stessa delibera CIPE (per la Puglia pari a 39,37 Meuro).

Con delibera n. 1697 del 22/11/05 la Giunta Regionale ha approvato i settori di intervento ed il riparto programmatico delle risorse assegnate alla Puglia dalla delibera CIPE n. 35/2005, destinando alle aree urbane l'importo di 20.000.000 di euro per il finanziamento di progetti finalizzati alla rivitalizzazione economica e sociale urbana con specifico riferimento alle politiche in favore della fascia giovanile della popolazione, definendo modalità di utilizzo delle risorse, settori di intervento e meccanismi di premialità.

In data 28/07/06 è stato stipulato l'Accordo di

Programma Quadro “Politiche Giovanili” tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Presidenza del Consiglio dei Ministri Ministro per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive e la Regione Puglia per la realizzazione degli investimenti rinvenienti dalla deliberazione CIPE 35/2005 summenzionata;

Con successivi provvedimenti di Giunta Regionale nn. 1543 del 13/10/06 e 72 del 08/02/07, sono state ripartite ulteriori somme (delibere CIPE 3/2006 e 35/2006) per complessivi 20 MEuro, da utilizzare per il finanziamento dei progetti in argomento;

Considerato che:

- Tale accordo incide positivamente sul territorio della Regione Puglia attraverso una azione di rivitalizzazione economica e sociale urbana con specifico riferimento alle politiche in favore della fascia giovanile della popolazione;
- Che l'Accordo di Programma Quadro stipulato con questa Regione individua tipologie di interventi da realizzarsi ed i soggetti beneficiari ed attuatori dei medesimi sono gli Enti locali;
- Si rende necessario, al fine di avviare la prima fase procedurale e contestualmente garantire la continuità funzionale per la realizzazione degli interventi previsti nel medesimo Accordo di Programma Quadro tra soggetti attuatori e questa Regione, preliminarmente, sottoporre all'approvazione lo schema tipo di disciplinare da sottoscrivere, allegato al presente atto;
- Con nota prot. n. 10/1515/G del 4/10/2005, il Segretario della G.R. ha comunicato che nella seduta del 28/09/2005 la Giunta ha ribadito la propria competenza in merito all'approvazione dello schema di disciplinare da utilizzare con pluralità di soggetti, demandando ai dirigenti interessati l'adattamento degli stessi ai casi concreti. Per quanto sopra, pertanto, si propone alla Giunta Regionale:
 - di approvare lo schema tipo di disciplinare, allegato al presente atto quale parte integrante e costitutiva da utilizzarsi con soggetti attuatori diversi, contemperandolo alle specifiche esi-

genze connesse all'Accordo di Programma Quadro;

- di incaricare il Dirigente del Settore Politiche Giovanili e Sport per la sottoscrizione del disciplinare tra Regione Puglia e i singoli soggetti interessati.

COPERTURA FINANZIARIA

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera k), della L.R. 7/1997 e s.m.i.;

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal responsabile della P.O. Coordinamento e pianificazione intersettoriale delle Politiche Giovanili e dal dirigente del Settore Politiche Giovanili e Sport;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate

1. di approvare lo schema di disciplinare, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e costitutiva in quanto atto da utilizzarsi con pluralità di soggetti, temperandolo alle specifiche esigenze connesse di cui all'Accordo di Programma Quadro in narrativa;
2. di incaricare il Dirigente Responsabile del Settore Politiche Giovanili e Sport dell'Assessorato alla Trasparenza e Cittadinanza attiva per la sottoscrizione del disciplinare tra Regione Puglia e i singoli soggetti attuatori e a porre in essere ogni ulteriore adempimento connesso e derivante dal presente atto;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 13/1994.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO TRASPARENZA E CITTADINANZA ATTIVA SETTORE POLITICHE GIOVANILI E SPORT

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "POLITICHE GIOVANILI"

DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI TRA LA REGIONE PUGLIA E

PER LA REALIZZAZIONE DEL

ART. 1 (Generalità)

1. I rapporti tra la Regione Puglia e il soggetto attuatore, beneficiario del finanziamento di cui all'Accordo di Programma Quadro " Politiche giovanili" (di seguito APQ) sono regolamentati secondo quanto riportato nei successivi articoli.

ART. 2 (Progettazione, appalto ed esecuzione degli interventi)

1. La progettazione, l'appalto e l'esecuzione degli interventi sono regolati dalle leggi regionali, nazionali e comunitarie relative ai lavori pubblici, ed in particolare del Decreto L.vo n.163 del 12/04/06 e successive modifiche ed integrazioni, e dalla L.R. n.13/01 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 3 (Livelli di responsabilità)

1. L'APQ viene attuato con due livelli, distinti e complementari, di responsabilità:
 - a) i soggetti attuatori, che sono competenti delle attività di realizzazione, monitoraggio e verifica degli interventi finanziati;
 - b) la Regione Puglia, che ha la funzione di coordinamento, controllo e gestione finanziaria degli interventi.

ART. 4 (Soggetti attuatori)

1. Per soggetto attuatore si intende il soggetto al quale la Regione Puglia assegna il finanziamento, procede all'appalto dei lavori e liquida i vari pagamenti.

ART. 5

(Soggetto responsabile dell'attuazione dell'intervento)

1. Ai fini della realizzazione e del relativo monitoraggio di tutte le fasi degli interventi infrastrutturali oggetto dell'Accordo di Programma Quadro di cui al presente disciplinare, il soggetto attuatore individua, quale soggetto responsabile del singolo intervento, il "responsabile unico del procedimento" che ad integrazione delle funzioni previste dall'art. 8 del D.P.R. 21.12.99, n.554, svolge, ai fini dell'APQ, i seguenti compiti:
 - a) pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti - cardine, adottando un modello di pianificazione e controllo riconducibile al project management;
 - b) organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
 - c) monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti che hanno sottoscritto le schede d'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dell'intervento nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al Responsabile dell'Accordo gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico-amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
 - d) compilare con cadenza almeno semestrale le schede di monitoraggio degli interventi, comprensive di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dello stesso, e trasmetterla al Responsabile dell'Accordo, unitamente ad una relazione esplicativa contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive;
 - e) trasmettere al Responsabile dell'Accordo una relazione esplicativa contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, comprensive di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dello stesso, nonché l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle azioni correttive.

ART. 6

(Soggetto responsabile dell'attuazione dell'APQ)

1. Al Responsabile dell'attuazione dell'Accordo ed in conformità a quanto previsto dall'art. 6 dell'APQ, sono demandate le attività di coordinamento, di controllo e di gestione finanziaria sull'attuazione dell'APQ.

ART. 7

(Tempi di attuazione e assegnazione definitiva del finanziamento)

1. Il soggetto attuatore, entro il termine di 120 gg, provvede ad inviare al Settore Politiche giovanili e sport della Regione Puglia:
 - a) il provvedimento di approvazione del progetto esecutivo lavori/forniture (capitolato x le forniture) ai sensi del D.lvo 163/06 e s. m. e i. con il relativo quadro economico;
 - b) i provvedimenti di copertura finanziaria relativamente alla quota di cofinanziamento;
 - c) progetto esecutivo della gestione dell'iniziativa, comprensivo del capitolato d'oneri per l'affidamento del servizio
2. A seguito della ricezione della suddetta documentazione il Settore Politiche giovanili e sport provvede ad adottare l'atto di impegno di spesa e di concessione

del finanziamento che verrà notificato al soggetto attuatore (tale data costituisce l'avvio dell'intervento ai fini della verifica del cronoprogramma)

3. Il soggetto attuatore, a seguito della notifica del provvedimento di concessione del finanziamento procede all'appalto ed all'aggiudicazione dei lavori/forniture secondo la normativa vigente.
4. A seguito dell'aggiudicazione dei lavori, il soggetto attuatore trasmette al Settore Politiche giovanili e sport i provvedimenti di approvazione della gara di appalto, nonché il quadro economico definitivo redatto - per quanto attiene le spese generali - con i criteri di cui al successivo art. 10, sulla base del quale il suddetto Settore provvede all'emissione dell'atto di concessione del finanziamento definitivo.
5. L'importo del finanziamento definitivamente concesso costituisce l'importo massimo a disposizione del soggetto attuatore e tutte le spese eccedenti sono a suo completo carico.
6. Con riferimento al p.to 7.7 della delibera Cipe 35/05 le risorse assegnate devono essere impegnate attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti entro e non oltre il 31/12/08.

ART. 8

(Modalità di selezione del soggetto gestore)

1. Il Settore Politiche giovanili e sport procederà all'esame della documentazione di cui al comma 1 - lett. c) del precedente art.7 e si riserva di comunicare eventuali osservazioni, prescrizioni o necessità di integrazione entro 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento di impegno di cui al comma 2 del precedente art.7, trascorso tale termine la documentazione si intenderà accettata. Tale procedura non comporta variazioni temporali a quanto stabilito nel bando.
2. Il soggetto gestore viene selezionato a cura del soggetto proponente attraverso il ricorso a procedure di evidenza pubblica. L'individuazione del soggetto gestore dovrà avvenire in ogni caso entro e non oltre la data di conclusione dei lavori di recupero e ristrutturazione dell'immobile nel quale predisporre le attività in favore dei soggetti destinatari. In caso contrario, verrà applicata una penale a carico del soggetto proponente pari al 10% dell'investimento complessivo.

ART. 9

(Imprevisti e lavori in economia)

1. La voce di spesa per imprevisti e lavori in economia riportata nel quadro economico di progetto viene ammessa nel limite massimo complessivo del 10% di cui all'art. 44 del DPR 554/99.

ART. 10

(Spese ammissibili)

Sono considerate ammissibili le spese di seguito riportate.

a. Per i lavori di recupero e ristrutturazione:

- spese generali per i lavori di ristrutturazione, quali progettazione, direzione lavori, indagini geologiche e geotecniche, sicurezza, collaudi tecnici e tecnico-amministrativi, nella misura massima indicata al punto 3 dell'Allegato II;
- esecuzione dei lavori, degli impianti e delle forniture;
- impianti e sistemi di illuminazione;
- indennità e contributi dovuti a enti come per legge (permessi, concessioni, autorizzazioni finalizzate all'esecuzione dell'opera);
- attrezzature multimediali per attività didattiche e di laboratorio;
- attrezzature per adeguare spazi per attività didattiche e socioeducative;

- adeguamento funzionale alla destinazione degli immobili e delle sedi, ivi compreso l'arredamento ed i servizi e strumentazioni tecnologiche (per le componenti specifiche il cui acquisto è strettamente necessario a garantire la funzionalità dell'operazione.
- b. Per le spese di servizi e fornitura le spese generali sono riconosciute fino alla concorrenza del 4% del costo del servizio posto a base di gara.
- c. Per le attività ed i servizi da realizzare nel primo anno di attività:
 - personale addetto alla fasi di realizzazione del progetto
 - costi di gestione direttamente connessi allo svolgimento delle attività
 - costi di ammortamento delle attrezzature direttamente imputabili al progetto riferite al ciclo di vita del medesimo
 - altri costi di esercizio, inclusi costi di materiali, delle forniture e di prodotti analoghi direttamente imputabili al progetto
 - consulenze specialistiche direttamente connesse alla fattibilità e sostenibilità dei servizi da erogare
 - licenze d'uso di sistemi operativi direttamente imputabili alle attività di progetto
 - costi connessi alla comunicazione e diffusione dei risultati.

In entrambi le tipologie di investimento, l'IVA è dichiarata ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta.

ART. 11 (Perizie di variante)

1. Nei limiti dell'importo del finanziamento definitivamente concesso, sono ammissibili perizie di variante in corso d'opera nei casi e con i limiti previsti dall'art. 132 del D.L.vo 163/06 e s. m. e i., perizie che devono essere debitamente approvate ai sensi del D.L.vo 163/06 e s. m. e i..
2. Ogni ulteriore spesa dovuta a perizie di variante, eccedente l'importo definitivamente assegnato, rimane a totale carico del soggetto attuatore.

ART. 12 (Ammissibilità della spesa)

1. Le spese effettuate dal soggetto attuatore devono essere comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probante equivalente. Tali documenti devono provare in modo inequivocabile l'avvenuta liquidazione della prestazione alla quale si riferiscono e la data dell'operazione, rappresentando titoli di spesa definitivi e validi ai fini fiscali. Devono inoltre essere disponibili in originale, pena la non ammissibilità, per le attività di verifica e controllo.
L'IVA costituisce spesa ammissibile soltanto se il costo relativo viene realmente e definitivamente sostenuto dal soggetto attuatore in maniera non recuperabile. L'imposta recuperabile, anche se non ancora materialmente recuperata, non è ammissibile.
2. Sono ammissibili:
 - a) tutte le spese, facenti capo al progetto esecutivo approvato, sostenute a partire dal 16/03/2006, purché ammissibili secondo quanto disposto dal presente disciplinare;
3. Non sono in ogni caso ammissibili:
 - a) le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa appaltatrice, compresi gli accordi bonari di cui all'art. 240 del D.L.vo 163/06 e successive modificazioni, e gli interessi per ritardati pagamenti;

- b) le spese per le quali non vi sia la dimostrazione inequivocabile dell'avvenuto pagamento, secondo la normativa vigente.

ART. 13
(Erogazioni)

1. L'erogazione del contributo definitivamente concesso avverrà con le seguenti modalità:
 - Un primo acconto, pari al 20% del contributo definitivamente assegnato e quantificato, previo invio al Settore Politiche giovanili e sport della copia del contratto stipulato tra il soggetto appaltante e l'impresa esecutrice dei lavori/forniture e dell'attestazione - da parte del responsabile unico del procedimento - di avvenuto concreto inizio dei lavori/forniture. (è evidente per come è scritto che devi avere entrambe le certificazioni)
 - Ulteriori acconti, stabiliti fino al 90% del contributo definitivamente assegnato e quantificato, pari alle spese sostenute ritenute ammissibili, previo invio al Settore Politiche giovanili e sport della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nei modi di legge per le quali sono state disposte precedenti erogazioni da parte della Regione.
 - Erogazione finale del rimanente 10% del totale dell'investimento successivamente alla chiusura del Progetto, previa verifica del rispetto dell'avvenuta designazione del soggetto gestore entro la data di ultimazione dei lavori di recupero e ristrutturazione immobiliare.

ART. 14
(Cofinanziamento)

1. In caso di cofinanziamento, sia nella fase previsionale (quadro economico definitivo) che nella fase finale di attuazione finanziaria (calcolo delle economie) deve essere considerata la spesa pubblica complessiva, con contestuale attribuzione separata dei costi per le quote parti previste, sulle quali viene quantificata l'obbligazione in capo a ciascun soggetto cofinanziatore.

ART. 15
(Eccedenza di spesa)

1. Ogni eccedenza di spesa rispetto all'importo definitivamente concesso è a carico del soggetto attuatore, essendo escluso che gli eventuali oneri eccedenti tale limite possano essere automaticamente alimentati con economie di altri progetti o possano gravare sul bilancio regionale.

ART. 16
(Controlli)

1. I competenti servizi della Regione, dello Stato e della Commissione europea, per tutti i progetti dell'APQ possono effettuare, se lo ritengono necessario per l'efficienza del programma e con le modalità che riterranno più opportune, controlli sull'avanzamento dei singoli progetti e più in generale sull'attività tecnico-amministrativa del soggetto attuatore concernente l'intervento. Tali verifiche, anche ove operate, non esimono tuttavia il soggetto attuatore dalla sua responsabilità nella regolare ed efficiente esecuzione delle opere.

ART. 17
(Collaudi)

1. L'opera é soggetta a collaudo tecnico-amministrativo ovvero a certificazione di regolare esecuzione, in aggiunta alle verifiche ed agli eventuali collaudi tecnici specifici prescritti per legge o per contratto, in relazione alla particolare natura dell'intervento stesso, nei modi e termini di cui al D.L.vo 163/06 e successive modifiche ed integrazioni, ed alla L.R. n. 13/01 e s. m. e i.

ART. 18
(Omologazione delle spese)

1. All'omologazione delle spese sostenute si provvederà nei modi e termini di cui all'art. 24 della L.R. n. 13/01 e s. m. e i..

ART. 19
(Revoche)

1. Alla Regione é riservato il potere di revocare il finanziamento concesso nel caso in cui il soggetto attuatore incorra in violazioni o negligenze in ordine alle condizioni del presente disciplinare, a leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti, nonché alle norme di buona amministrazione. Lo stesso potere di revoca la Regione lo eserciterà ove per imperizia o altro comportamento il soggetto attuatore comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita dell'intervento. E' facoltà, inoltre, della Regione di utilizzare il potere di revoca nel caso di gravi ritardi, indipendentemente da fatti imputabili al soggetto attuatore, nell'utilizzo del finanziamento concesso.
2. Nel caso di revoca, il soggetto attuatore é obbligato a restituire alla Regione le somme da quest'ultima anticipate, restando a totale carico del medesimo Ente tutti gli oneri relativi all'intervento.

ART. 20
(Norme di salvaguardia)

1. La Regione Puglia rimane estranea a tutte le controversie e/o danni di qualunque natura che dovessero sorgere per la realizzazione dell'intervento finanziato.
2. Per quanto non previsto espressamente dall'articolato precedente, si rinvia alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia, nonché alle prescrizioni dell'APQ oggetto del presente disciplinare.

ART. 21
(Sottoscrizione del presente atto)

1. Il presente disciplinare deve essere sottoscritto per accettazione da parte del Legale rappresentante dell'Ente beneficiario finale e del Responsabile del procedimento e restituito al Settore Artigianato, PMI e Internazionalizzazione entro e non oltre trenta giorni dalla data di notifica dello stesso, facendo fede i timbri postali di spedizione.

PER ACCETTAZIONE :

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE BENEFICIARIO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Luogo e data)